
PROTOCOLLO D'INTESA

Sviluppo e valorizzazione dell'informazione statistica sul turismo

tra

l'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato **ISTAT** o congiuntamente al Ministero del Turismo "le Parti") con sede in Roma, Via Cesare Balbo 16, rappresentato per la firma del presente atto dal **Presidente, Prof. Gian Carlo Blangiardo**, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

e

il **Ministero del Turismo** (o congiuntamente all'ISTAT "le Parti", con sede in Roma) Via di Villa Ada 53, rappresentato per la firma del presente atto dal **Ministro, Massimo Garavaglia**, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
 - ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT, provvede all'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, alla ricerca e allo studio sulle statistiche inerenti a fenomeni d'interesse nazionale, nonché alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
 - in applicazione dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989, l'ISTAT, provvede, in particolare, a svolgere rilevazioni ed analisi statistiche di rilievo ed importanza nazionale sul tema della domanda e dell'offerta turistica, anche in ottemperanza ai regolamenti europei;
 - ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. n. 322/1989, l'ISTAT provvede tra l'altro all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera c), all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera d), alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere economico e sociale, vincolanti per gli enti ed organismi del Sistan (lettera e), nonché alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi (lettera h);
-

-
- ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, l’ISTAT provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell’art. 3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 8, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 681;
 - l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55, “considerata la straordinaria necessità e urgenza di istituire un ministero dedicato al turismo, anche con l’obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall’emergenza da COVID-19”, ha disposto l’istituzione e le attribuzioni delle funzioni del Ministero del Turismo;
 - l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” stabilisce che il Ministero del Turismo svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell’offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati;
 - l’art. 1 del decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot. 1206, recante “Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del Turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021” individua nell’ambito degli uffici del Segretariato generale e degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del Turismo, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale [...] e ne definisce i compiti [...]”;
 - con nota prot. n. 3302/21 del 13 dicembre 2021 avente oggetto “Articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Istituzione dell’ufficio di statistica presso il Ministero del Turismo” e atti allegati, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante l’obbligo per le amministrazioni centrali dello stato di prevedere al proprio interno uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale, il Ministero del Turismo comunica al Presidente dell’ISTAT che nell’ambito della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica (DVPT) del Ministero del Turismo è stato istituito l’Ufficio III “*Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo*”, competente, tra l’altro, in materia di statistica;
 - con nota prot. n. 3291042/21 del 22 dicembre 2021 del Presidente dell’ISTAT al Ministro
-

del Turismo avente oggetto “Ufficio di statistica del Ministero del Turismo e indicazione del Responsabile”, si rileva che l’organizzazione del suddetto ufficio istituito presso il Ministero del Turismo corrisponde ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari relative agli uffici di statistica delle amministrazioni centrali (decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre 1991) e che, inoltre, in relazione al curriculum del Dirigente preposto del suddetto Ufficio III *“Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo”* della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, emergono significative esperienze e si esprime dunque parere favorevole in merito all’attribuzione dell’incarico;

- i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e privati sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”*;
- l’art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 detta disposizioni per la tutela del segreto statistico;

CONSIDERATO CHE

- l’ISTAT è titolare di diverse attività di produzione statistica ufficiale di interesse settoriale, previste dal Programma statistico nazionale in vigore, nonché da quelli in corso di formalizzazione, tra cui in particolare:
 - Capacità degli esercizi ricettivi (IST-00138)
 - Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi (IST-00139)
 - Viaggi e vacanze (IST-02526)
 - Conto satellite del turismo (IST-02313)
 - Agriturismo (IST-00697)
 - il Ministero del Turismo svolge le attività previste dal Piano Strategico del Turismo e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - il Ministero del Turismo cura gli adempimenti statistici previsti dalla normativa vigente e in particolare svolge attività ai fini dell’informazione statistica nazionale e per le esigenze
-

previste dal Programma statistico nazionale;

- il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato dal Comitato permanente per la promozione del Turismo il 14 settembre 2016 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 settembre 2016, avendo tra gli obiettivi primari la crescita di competitività del sistema turistico nazionale, attribuisce una particolare importanza alla raccolta innovativa e avanzata di dati e informazioni, necessari alle forme di *governance* pubbliche e private al fine di determinare azioni efficaci rispetto all’offerta turistica da sviluppare e promuovere;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», definisce, tra le altre cose, il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato definitivamente approvato con la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, assegna alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei predetti interventi del PNRR; in particolare, in materia di turismo, l’intervento denominato 4.1 “*Hub del turismo digitale*” (missione M1, componente C3- Turismo e Cultura) è tra gli interventi a titolarità del Ministero del Turismo con il quale si intende creare un ecosistema turistico integrato composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, capace di supportare le scelte del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio. L’obiettivo prioritario è quello di aggregare e valorizzare l’offerta turistica attraverso strumenti di *data analytics* e intelligenza artificiale. Nello specifico, lo sviluppo dell’“*Hub del Turismo digitale*” persegue, tra le direttrici strategiche, la seguente: “*B. Hub come centro di aggregazione e valorizzazione dei dati: l’Hub svolgerà la funzione di collezione, elaborazione ed esposizione dei dati di settore a beneficio degli operatori e dei decisori politici, avvalendosi anche di strumenti di*

Data Analytics e di Artificial Intelligence”;

- il rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di ricerca e progettuali congiunte sui temi connessi alla promozione del turismo può essere proficuo per entrambe le Parti;
- il tema del turismo, per la sua complessità, richiede forme di collaborazione tra i soggetti che, sia pure con ruoli distinti e per finalità diverse, svolgono attività di produzione, di ricerca statistica e di studio in campo turistico;
- nell’ambito dei propri interessi comuni le Parti intendono formalizzare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività progettuali comuni in campo turistico;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 15 in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni”;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art. 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, emanato con decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto del Protocollo

1. Con il presente Protocollo l’ISTAT e il Ministero del Turismo, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, citate anche in premessa, ed in coerenza con gli obiettivi comuni di valorizzazione del patrimonio informativo, intendono attuare iniziative
-

di collaborazione per la condivisione dei dati e il coordinamento delle rispettive attività con particolare riferimento a:

- a) l'integrazione e la valorizzazione del patrimonio informativo della statistica ufficiale sul turismo, al fine di garantire un'efficace ed ampia diffusione delle fonti, delle informazioni e dei dati disponibili di interesse tematico;
- b) lo sviluppo e la valorizzazione del Tourism Digital Hub, al fine di consentire agli operatori di settore di migliorare il proprio posizionamento strategico, ai decisori politici di intercettare i cambiamenti del mercato e promuovere iniziative adeguate e ai turisti di usufruire di un'offerta integrata e personalizzata;
- c) lo sviluppo di stime previsionali a breve-medio termine sui flussi turistici negli esercizi ricettivi, al fine di fornire informazioni atte a garantire processi decisionali efficienti ed efficaci;
- d) l'acquisizione e l'utilizzo di fonti statistiche e amministrative aggiuntive, al fine di sostenere la produzione delle statistiche correnti, ampliare il loro dettaglio territoriale, migliorare la loro tempestività, approfondire temi di specifico interesse;
- e) la rivisitazione e l'armonizzazione delle definizioni, classificazioni e nomenclature sia delle strutture ricettive sia delle destinazioni turistiche, al fine di garantire una migliore comparabilità dei territori e delle informazioni statistiche, anche nel rispetto dei regolamenti comunitari;
- f) l'aggiornamento periodico del "Conto satellite del Turismo nazionale" dell'Istat, secondo gli standard europei, e lo sviluppo di una sua possibile declinazione a livello regionale;
- g) lo sviluppo e l'utilizzo della banca dati sulle strutture ricettive di cui all'art.13 quater comma 4 del Decreto – Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, anche per la sua valorizzazione per finalità statistiche;
- h) l'ampliamento della capacità di monitoraggio e analisi statistica dei fenomeni turistici, sviluppando letture tematiche e territoriali delle dinamiche economico-sociali, qualitative e quantitative d'interesse turistico;
- i) l'individuazione e la promozione di best practice per la produzione e la gestione dei flussi di informazione statistica a livello territoriale.

Art. 2

Attuazione del protocollo

1. Gli obiettivi operativi, le modalità, i tempi e le risorse tecniche e professionali per la realizzazione delle iniziative e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché la
-

ripartizione degli eventuali oneri tra le Parti, sono disciplinati con appositi atti esecutivi ovvero lettere di intenti tra le Direzioni competenti dell'Istituto e del Ministero del Turismo, secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono proposti dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5 e sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

Segreto statistico e trattamento di dati personali

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Gli atti esecutivi ovvero le lettere d'intenti di cui all'art. 2 del presente Protocollo definiscono in apposite clausole le modalità di applicazione della normativa richiamata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 4

Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dalle Parti verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Protocollo sono riservati. In tal senso, le Parti, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, adottano con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate del presente Protocollo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che le Parti sono obbligate a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Art. 5

Comitato di coordinamento

1. Per la gestione del presente Protocollo è istituito un Comitato di coordinamento composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, dei quali almeno un rappresentante del Ministero del Turismo deve appartenere all'Ufficio di statistica di cui alle premesse.
 2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunicherà all'altra per posta elettronica certificata i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.
 3. Il Comitato ha il compito di:
 - a) definire gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali oneri delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e proporre la sottoscrizione degli atti esecutivi in conformità al comma 2 del medesimo articolo;
 - b) monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative di cui alla lettera a), attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati intermedi e finali conseguiti;
 - c) individuare le misure da adottare per la risoluzione dei problemi che dovessero evidenziarsi nell'ambito del monitoraggio di cui alla lettera b);
 - d) proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito del presente protocollo ed in particolare l'acquisizione delle risorse e delle competenze per un'efficace attuazione delle iniziative di cui all'art. 1;
 4. Le Parti si impegnano a fornire appositi monitoraggi di avanzamento delle attività nelle modalità disciplinate negli appositi atti esecutivi ovvero lettere d'intenti, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 3.
 5. Il Comitato si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza è attribuita ad un rappresentante del Ministero del Turismo.
 6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, a titolo gratuito e in qualità di osservatori, soggetti pubblici, soggetti privati ed esperti individuati in relazione ai temi in discussione.
 7. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. A tal fine le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato o di esperti esterni.
-

Art. 6

Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del protocollo stesso.

Art. 7

Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso.
2. Il recesso di cui al comma 1 potrà essere esercitato qualora, nel corso della esecuzione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti ovvero mutamenti normativi tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per una delle Parti l'esecuzione delle attività in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,

Roma, lì

Per il Ministero del Turismo

Il Ministro
Massimo Garavaglia

Per l'Istituto Nazionale di Statistica

Il Presidente
Gian Carlo Blangiardo